

**CAPITOLATO DI APPALTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E IGIENE
AMBIENTALE DEL COMUNE DI LAURIA**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La concessione che forma oggetto del presente Capitolato comprende i seguenti servizi:

1) RACCOLTA RIFIUTI INTERNI:

- 1 a) Raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, di provenienza domestica e civile conferiti dall'utenza nei cassonetti o cestini stradali;
- 1 b) Lavaggio e disinfezione dei cassonetti per R.S.U., compresi i cestini stradali;
- 1 c) Manutenzione e riparazione cassonetti e cestini gettacarte;

2) RACCOLTA RIFIUTI ESTERNI:

- 2 a) Spazzamento manuale e meccanico di tutte le vie, viali, piazze, vicoli giardini e spazi pubblici, aree private soggette a pubblica servitù, di cui all'art. 2 Allegato A), e dell' aree interessate da fiere e mercati periodici;
- 2 b) Raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani ingombranti e non , di provenienza domestica e civile abbandonati o giacenti al suolo;
- 2 c) Pulizia delle griglie dei pozzetti stradali, delle caditoie e raccolta dello sgrigliato solido proveniente dalla pulizia interna dei predetti, nonché raccolta del fogliame;
- 2 d) Raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, ingombranti e non , provenienti dallo sgombero di fiere, mercati, manifestazioni canore all'aperto, banchi di vendita al pubblico, ed in genere tutte le utenze che sono assoggettate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

3) TRASPORTO DEI RIFIUTI:

Trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, ingombranti e non, agli impianti di smaltimento o di stoccaggio provvisorio;

4) NETTEZZA E IGIENE URBANA

- 4 a) Diserbo dei cigli stradali a mezzo di estirpazione manuale esclusi lo sfalcio e la manutenzione del verde);
- 4b) Pulizia e disinfezione delle fontane ornamentali, delle vasche e bagni pubblici;
- 4 c) Innaffiamento delle superfici delle vie, piazze, viali e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del centro urbano;
- 4 d) Servizi occasionali.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi di cui ai punti 1 - 2 - 3 - - 4 del precedente articolato saranno svolti nell'ambito della delimitazione territoriale evidenziata sull'allegata planimetria, secondo le modalità stabilite nell'allegato A).
2. La planimetria e l'allegato A), costituiscono il "DISCIPLINARE DEI SERVIZI" che è parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
3. La Ditta è obbligata ad eseguire anche quei lavori che, pur se non indicati nel presente capitolato, sono necessari ed utili per assicurare una ottima pulizia.
4. Ove nel corso delle prestazioni insorgono comprovate, non prevedibili, difficoltà, derivanti da cause di carattere straordinario, tali da rendere troppo onerosa l'esecuzione del lavoro, l'appaltatore ha diritto di chiedere al Comune, dando immediata e dettagliata notizia delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle stesse.
5. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, l'appaltatore non acquista per questo il diritto ad ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso, salvo che il Comune non si dichiari disposto a compensare equamente gli oneri che l'appaltatore stesso debba sostenere per superare le imprevedibili difficoltà.
6. L'appaltatore, comunque, non può in alcun modo addebitare somme suppletive a quanto pattuito rimanendo a suo totale carico l'assunzione delle prestazioni d'opera in quanto necessarie e sufficienti a svolgere quelle di cui al presente capitolato. La prestazione non può essere sospesa se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore. E' comunque fatto obbligo all'appaltatore di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o cause di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
7. Eventuali ampliamenti o restrizioni delle aree da servire, verranno determinati dalla Giunta Comunale che stabilirà in tal caso, anche la variazione del canone e comunque nel rispetto della vigente normativa.
8. L'appaltatore si impegna ad espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile con la più idonea organizzazione do personale, mezzi, macchine, materiali ed accessori, e con quant'altro possa in ogni caso occorrere per il razionale e perfetto espletamento dei servizi in oggetto, con il rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro di cui al D.P.R. 27.4.55 n° 547 e seguenti, che l'appaltatore dichiara di conoscere.

ART. 3 - DURATA E CANONE DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di **mesi 19 (diciannove)** a datare dal **1° Dicembre 2002 al 30 Giugno 2004**.
2. Il canone base di appalto è fissato in annue **Euro 171.773,65 + I.V.A.** Con tale corrispettivo fisso e invariabile, l'appaltatore rimane compensato di qualsiasi avere e da ogni pretesa a carico dell'Amministrazione appaltante in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, salvo quelli di cui ai punti successivi 3 e 4.

3. Il corrispettivo dell'appalto potrà essere soggetto ad adeguamento in misura corrispondente alle variazioni ISTAT.
4. Il Comune durante l'esecuzione del contratto ha facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali compensandoli con nuovi prezzi;
5. La stipulazione di nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell'Appaltatore e del Comune di appositi verbali.
6. Tutti i lavori e servizi di cui al presente contratto sono appaltati a corpo, pertanto il Comune di Lauria si obbliga a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo mensile di **Euro 14.314,47** + I.V.A., previa esibizione da parte dello stesso della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (art. 5 L.82/94).
7. I pagamenti saranno effettuati posticipatamente entro 30 giorni dalla data della fattura, la cui emissione sarà regolata dalle norme vigenti, in materia di I.V.A., salvo le eventuali trattenute applicate per penalità di cui al precedente articolo.
8. La liquidazione verrà disposta con provvedimento monocratico del Responsabile del Settore competente.

ART. 4 - PERSONALE

1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con almeno n° 9 unità di personale n° 2 autisti, n° 7 operatori ecologici.
2. Il personale utilizzato dovrà essere sottoposto alle vaccinazioni antitetanica ed antitifca e alle visite previste dalle norme in materia di medicina preventiva sul lavoro, dovrà essere capace e fisicamente idoneo, ad eccezione di coloro che fossero assunti in forza delle disposizioni di Legge sul collocamento obbligatorio di mutilati ed invalidi.
3. Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità. In particolare l'impresa appaltatrice dovrà provvedere:
 - a) alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare la puntualità e l'efficienza del servizio;
 - b) alla prestazione di personale qualificato e specializzato per i servizi di cui al presente capitolato nonché per quelli che, se pur non indicati, sono necessari o utili per consentire un ottimale standard di pulizia;
 - c) a far tenere al Responsabile del Settore competente il giornale dei lavori che saranno eseguiti, contenente tra l'altro, i nominativi e i turni del personale;
 - d) a munire il personale di apposite uniformi sulle quali, ciascun operatore, porterà un tesserino su cui saranno riportate le proprie generalità e il numero di matricola, di un berretto con la scritta N.U. . La foggia della divisa dovrà essere tale da garantire la visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le spese di vestiario si intendono comprese negli oneri a carico dell'impresa;
 - e) segnalare all'ufficio comunale competente, a mezzo di apposito elenco, i nominativi degli operatori con i relativi numeri di matricola, nonché qualsiasi variazione degli stessi, in dipendenza di eventuali licenziamenti, nuove assunzioni, sospensioni, anche di breve durata, dal servizio;
 - f) ad assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi ad evitare e prevenire infortuni. Infatti il Comune di Lauria non assume nessuna

responsabilità per danni eventualmente cagionati ad agenti ed operai della Ditta e a terzi, per infortuni e sinistri che potessero verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'appalto;

- g) alla sostituzione immediata di qualunque operatore, allontanato dal luogo di lavoro perché, su semplice richiesta del Comune, non ha osservato un contegno improntato alla massima correttezza ed irrepreensibilità.

I servizi appaltati non dovranno minimamente risentire delle assenze di personale della Ditta nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, ecc. , impegnandosi la Ditta alle adeguate e immediate sostituzioni.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

1. La Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di manodopera e di pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro. In particolare la Ditta si obbliga ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, negli accordi regionali, locali ed aziendali integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, collocamento invalidi vigenti per il tempo in cui si svolgeranno i lavori che formeranno oggetto dell'appalto.
2. In caso di inosservanza di tali obblighi, accertata dal Comune e da questo segnalata all'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili, destinando tale somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra.
3. Il Comune si riserva di detrarre un maggiore importo ove il 20% di cui innanzi dovesse risultare insufficiente per far fronte a tutte le inadempienze della Ditta.
4. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
5. Per tale sospensione o detrazione di pagamenti la Ditta non può opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitari, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo obbligato. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.
7. Le eventuali infrazioni che verranno accertate dall'Ispettorato del Lavoro, ove comunicate all'Amministrazione Comunale, comporteranno le contestazioni del fatto nei confronti della Ditta appaltatrice. In caso di recidiva e nei casi di gravi infrazioni delle norme poste a tutela dei diritti dei lavoratori, L'amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto e al riappalto del servizio in danno all'appaltatore inadempiente.

8. E' causa di rescissione automatica del contratto la corresponsione di salari inferiori a quanto previsto dal contratto oppure ove vengano corrisposte retribuzioni per un numero inferiore di ore rispetto a quelle effettivamente prestate.
9. In relazione alla gravità delle inadempienze l'Amministrazione Comunale deciderà l'esclusione del responsabile da qualsiasi altro appalto per un periodo da un minimo di sei mesi sino ad un massimo di anni cinque.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

1. L'Appaltatore deve usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza del "buon padre di famiglia".
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.
3. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
4. La ditta è tenuta a stipulare contratto di assicurazione, con opportuni massimali, per il risarcimento di danni che fossero provocati dagli operatori nell'esecuzione dei lavori, qualora la Ditta stessa non ritenga di provvedere direttamente al pagamento dei danni stessi, con sottoscrizione di atto di impegno.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

1. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.
2. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse accedere nelle proprietà private, esso dovrà comportarsi rispettosamente, evitando ogni discussione con l'utente.
3. L'accertamento di comportamenti riprovevoli nei confronti dell'utenza verrà segnalato dal Comune all'impresa appaltatrice dal Comune all'impresa appaltatrice per l'adozione dei provvedimenti a carico dei dipendenti. Nei casi di maggiore gravità l'Ente appaltante potrà richiedere a suo giudizio discrezionale l'allontanamento temporaneo o definitivo del soggetto ritenuto colpevole.

ART. 8 - CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI.

1. Contro l'operato dei dipendenti dell'Appaltatore gli utenti possono ricorrere al Sindaco o suo delegato il quale decide secondo equità. La decisione del Sindaco sarà accettata dall'impresa, la quale rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso che il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente.

ART. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Polizia Municipale, il personale dell'Ufficio Igiene del Territorio effettueranno la sorveglianza, la vigilanza e il controllo sui servizi di nettezza urbana.
2. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli agenti comunali e comunicata all'Appaltatore, che dovrà segnalare, entro il termine di giorni, i provvedimenti adottati.

ART. 10 - INADEMPIENZE

Le inadempienze che potranno ascrivere all'impresa nel corso dell'appalto, oltre a quelle previste dal Codice Civile, possono consistere:

a) Inadempienze lievi:

- ritardi o cattiva esecuzione della spazzatura di vie, viali, giardini, piazze, pulizia delle fontane e bagni pubblici, svuotamento di cassonetti e cestini, disordine nelle divise dei netturbini, cattiva manutenzione dei mezzi, materiali o attrezzature di proprietà o concesse in uso dall'Ente;
- ritardo o cattiva esecuzione delle operazioni di lavaggio, disinfezione, manutenzione dei cassonetti e cestini portarifiuti;
- qualsiasi altra simile omissione, negligenza o azione che comporta un qualunque disservizio o danno all'ordinata, continua ed efficiente gestione dei servizi;

b) Inadempienze gravi:

- prolungato abbandono di immondizie sulle strade, mancata esecuzione dei servizi di spazzatura, pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- rifiuto di presentarsi dietro invito anche telefonico per ricevere comunicazioni oppure ordini inerenti il servizio;
- qualsiasi altra simile omissione, negligenza o azione che comporta un grave disservizio o danno all'ordinata, continua ed efficiente gestione dei servizi, ove non si ravvisi una inadempienza talmente grave che porta alla rescissione del contratto.

ART. 11 - PENALITA'

1. Qualora l'appaltatore, verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, appositamente diffidato, non ottemperi a quanto ordinatogli nel termine assegnatogli, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire di ufficio, i lavori necessari utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, addebitando a carico

dell'appaltatore i maggiori oneri che il Comune eventualmente dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto.

2. Il termine da assegnare all'appaltatore, per ottemperare a quanto richiesto alle disposizioni comunali, verrà stabilito tenendo conto della natura e della mole dei lavori da eseguire.
3. La Ditta dovrà incaricare un proprio rappresentante che dovrà avere legale mandato per quanto concerne i rapporti da tenere con il Comune ed in particolare per quanto si riferisce alle eventuali inadempienze.
4. Le inadempienze contrattuali saranno notificate per iscritto all'appaltatore entro 48 ore dal loro accertamento. Esse possono essere notificate al domicilio dell'appaltatore o notificate direttamente al suo rappresentante a mezzo di ordini di servizio in duplice copia, di cui una viene restituita al Comune. Nella notifica dovrà essere indicato il grado di gravità dell'inadempienza, l'appaltatore sarà assentito in contraddittorio con gli organi del Comune che hanno effettuato i rilievi. Del contraddittorio verrà redatto apposito verbale.
5. Qualora il contraddittorio accerti le responsabilità dell'appaltatore, le inadempienze accertate comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità:
 - per ogni inadempienza lieveEuro 250;
 - per ogni inadempienza graveEuro 500;

Per le inadempienze gravi il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Municipale su proposta del Dirigente di Settore.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale su proposta del Dirigente di Settore.

Rifusione spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto.

6. Il fallimento della Ditta appaltatrice o il mancato rispetto del capitolato di appalto in quegli obblighi che siano da considerare sostanziali per lo svolgimento del servizio e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge, comporterà la decadenza dall'appalto e lo scioglimento del contratto senza che l'appaltatore abbia diritto a pretendere risarcimento di danni o indennizzi di sorta.
7. Avverso l'applicazione delle penalità, l'appaltatore avrà la facoltà di controdedurre in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica, altrimenti l'applicazione della penalità si considera accettata senza riserve.
8. Qualora, anche dopo le controdeduzioni, venga confermata dal Comune l'applicazione della penalità, sul provvedimento comunale l'appaltatore potrà ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 12 del presente capitolato.
9. Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospenderà l'esecuzione del provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie fra il Comune e l'Appaltatore se non si siano potute risolvere con l'accordo diretto fra i contraenti sono deferite al Collegio Arbitrale, che deciderà senza formalità di giudizio.

2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri, nominati uno dal Comune, l'altro dall'Appaltatore ed il terzo, con funzione di Presidente dai primi due, ovvero in mancanza di accordo a su istanza di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
3. La sede del Collegio Arbitrale è quella stessa in cui ha sede l'unità del Comune che ha stipulato il contratto, salvo che sia diversamente indicato nel contratto stesso.
4. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si alle spese di giudizio.

ART. 13 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
2. L'Appaltatore assume a suo carico le imposte e tasse comunque derivategli, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 14 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'impresa dovrà disporre di recapito telefonico e fax.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale oppure di raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel contratto dell'appaltatore e che sarà considerato il domicilio legale della Ditta.

ART. 15 - RISCATTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di un anno, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto di parte del servizio così come previsto dall'art. 25 della Dir. CEE 92/50 del 18/06/1993, potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 18 della Legge 19/03/1990, n° 55.
La ditta subentrante ha l'obbligo di accettare e rispettare tutti gli oneri nessuno escluso derivanti dal presente capitolato e come tali assunti dall'appaltatore originario. Il subappalto senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione determina l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A titolo di cauzione la Ditta appaltatrice dovrà versare un deposito definitivo pari a 1/20 dell'ammontare annuo netto dell'appalto mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse attualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'impresa a causa di inadempimento.
2. La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 18 - GESTIONE PROVVISORIA

1. L'Impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione preceduto da regolare deliberazione.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Appaltatore, con la firma del contratto, riconosce di avere perfetta conoscenza dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi, nonché di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse che possono influire sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
2. Il Comune notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, le Ordinanze e gli altri provvedimenti che comportino variazioni rispetto alla situazione iniziale, come configurata dal presente capitolato, dalle planimetrie allegate, dal verbale di consegna dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. , l'impresa appaltatrice dichiara di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, e 19.
4. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia, nonché le norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..